

STATUTO*
dell'associazione MENTECORPO APS

Art. 1
Costituzione-Denominazione-Sede

E' costituita l'associazione denominata "MenteCorpo APS", di seguito Associazione, con sede legale nel comune di Messina.

L'Associazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo.

L'associazione inoltre al momento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore potrà utilizzare automaticamente nella propria denominazione l'acronimo ETS.

Art. 2
Caratteri dell'Associazione

L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. L'Associazione è apartitica ed aconfessionale; ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di partecipazione, solidarietà, pluralismo, democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 3
Finalità

L'associazione a carattere volontario è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, anche indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, di cui all'art. 5 del Decreto legislativo n. 117/2017 comma 1) lettere: a), b), c), d), i), l), s).

Fonda la sua ragion d'essere nella convinzione che una buona qualità della vita, un'esistenza armoniosa ed equilibrata, l'accettazione di sé e relazioni interpersonali soddisfacenti, si fondino sulla salute fisica e psichica in una circolarità inscindibile di corpo, mente ed emozioni. Con un approccio globale all'uomo, inteso come evento unico e unitario nel quale non c'è separazione tra la sua parte mentale o psichica (pensieri, emozioni) e il corpo. Secondo il modello biopsicosociale dell'OMS che considera la salute come uno stato di benessere che investe tutti gli aspetti della persona.

In particolare l'associazione si prefigge le seguenti specifiche finalità:

1. Promuovere un approccio integrato e multidisciplinare della cura della persona, sia a livello fisico che mentale ed emozionale, basato anche su metodiche naturali e psicologiche in una visione olistica e psicosomatica con al centro la persona nella propria interezza, culturale, filosofica, fisica, energetica, psichica e sociale.
2. Fornire assistenza socio sanitaria con particolare riguardo alle persone fragili e disagiate per tutto l'arco della vita, anche in modalità residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare.
3. Diffondere e praticare metodi di prevenzione, educazione alla salute e cura naturali e non convenzionali, anche utilizzando le risorse dell'agricoltura.
4. Favorire l'avviamento al lavoro e l'inclusione sociale in particolare di persone fragili e in stato di bisogno.
5. Realizzare attività formative e culturali, di educazione permanente, istruzione e formazione professionale, scolastica ed extra scolastica, attinenti agli scopi dell'associazione.

Per il raggiungimento di questi scopi, l'Associazione potrà collaborare nell'organizzazione di attività, manifestazioni e progetti, con altre Associazioni ed Enti, pubblici e privati, che ne condividano le finalità sociali, non solo verso i propri associati, qualificandosi anche come struttura di servizi.

Art. 4 Attività

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 3, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Associazione intende svolgere le seguenti specifiche attività:

- Organizzare conferenze, workshop, manifestazioni, corsi e seminari, sessioni individuali e di gruppo, congressi, convegni e ogni altra iniziativa utile al raggiungimento dei propri scopi;
- Realizzare e promuovere interventi e prestazioni sanitarie; servizi di assistenza sociale e sanitaria, di prevenzione, consulenza, sostegno, riabilitazione, intervento e cura a livello individuale, di coppia, familiare, di gruppo, diretti a bambini, adolescenti, adulti e istituzioni sociali, enti pubblici e privati; nonché di co-programmazione, co-progettazione, co-produzione e co-gestione di servizi locali;
- Gestire servizi socio-sanitari ambulatoriali di prevenzione e cura;
- Gestire consultori familiari;
- Istituire e/o gestire Centri diurni di prevenzione e cura;
- Gestire servizi di cura, segretariato sociale e assistenza domiciliare ad anziani ed in genere a persone con disabilità;
- Costruire reti e sistemi mutualistici di welfare sociale per la riduzione dei rischi legati alla salute, anche a supporto del welfare pubblico;
- Gestire attività di agricoltura sociale;
- Promuovere e realizzare attività di difesa dell'ambiente;
- Promuovere e realizzare attività rivolte al consumo critico e alla sana alimentazione;
- Attivare sportelli d'ascolto psicologico;
- Elaborare progetti di prevenzione del disagio psicologico;
- Fornire consulenza psicologica e psicoterapia;
- Progettare e realizzare interventi in caso di difficoltà e disadattamento scolastico;
- Svolgere attività di orientamento e formazione in ambito scolastico e lavorativo;
- Organizzare laboratori su tematiche specifiche;
- Avviare gruppi di auto mutuo aiuto;
- Fornire ai soci e non, assistenza, servizi e strumenti innovativi basati sulla medicina integrata e l'uso di metodiche naturali (massaggi, bioenergetica, tecniche di rilassamento, aromaterapia, ortoterapia, omeopatia, ecc.) e psicologiche, per il superamento dei più svariati disagi legati allo stress e/o alle dipendenze di qualsiasi genere (alcol, sostanze, gioco, alimentari, internet, ecc.) e alle malattie della terza età;
- Redazione, pubblicazione e divulgazione di materiale scientifico e informativo sulle materie attinenti agli scopi sociali;
- Attività di formazione ed educazione alla salute e di informazione sulle tematiche psicologiche e sulle metodiche naturali per la cura del corpo nei vari contesti sociali sia nei confronti dei fruitori che degli operatori, soci e non;
- Collaborare con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati con analoghe finalità, anche stipulando convenzioni;

- Partecipare a bandi dell'Unione Europea, organismi internazionali, Stato, Regione, Enti Locali, istituzioni pubbliche o private, su programmi e attività previsti dai fini statutari.

Inoltre l'Associazione può:

- realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte ai soci, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili;
- esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale. E' compito del Consiglio Direttivo individuare tali attività.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci.

Quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5 Gli associati

All'Associazione possono essere ammesse tutte le persone che condividono i principi e gli scopi dell'Associazione.

I soci si distinguono in:

- soci fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione;
- soci ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi.
- soci sostenitori, vale a dire coloro che versano all'Associazione risorse aggiuntive, rispetto alla quota associativa annuale, di importo pari o superiore a una soglia stabilita dall'Assemblea;
- soci onorari, vale a dire coloro a cui l'Assemblea dei soci conferisce, previa accettazione, l'adesione per particolari meriti conseguiti in relazione all'Associazione o alle finalità di questa.

Il numero dei soci è illimitato.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

È inoltre prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione

ART. 6

Diritti e doveri degli associati

I soci, dopo il ricevimento della comunicazione di ammissione del Consiglio Direttivo, hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento nei termini della quota associativa. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L'ammissione viene deliberata entro sessanta giorni, comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivata e comunicata agli interessati.

All'atto dell'ammissione il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile per atto tra vivi.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

1. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
2. senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale.
3. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
4. in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto al punto 2) consentendo facoltà di replica.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 Quote associative

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento della quota associativa annuale, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari.

È fatto divieto di trasferimento della quota sociale a qualsiasi titolo essa avvenga.

Art. 8 Volontari ed attività di volontariato

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, che dovranno essere iscritti in un apposito registro qualora gli stessi svolgano attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

In ogni caso non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 9 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Presidente
- Il Consiglio direttivo
- Il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico

Art. 10

Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione, è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti al libro soci.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea elegge un segretario.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, tramite invito affisso nella sede dell'Associazione, pubblicazione sul sito web o sui social dell'Associazione, ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (pec, email, sms, ecc.), almeno dieci giorni prima della data fissata. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'ora ed il luogo della riunione sia in prima che in eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno a 24 ore di distanza dalla prima.

In difetto di risposta alla convocazione o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

La partecipazione all'Assemblea può avvenire anche attraverso strumenti telematici che consentano l'identificazione univoca dei partecipanti e adeguati sistemi di sicurezza, secondo le modalità stabilite in un Regolamento appositamente stilato e approvato dal Consiglio Direttivo.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 30 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Art. 11

Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- approva il bilancio consuntivo e la relazione entro il 30 aprile;
- approva il programma di attività e il bilancio preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva i rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per i soci, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l'Associazione; tali spese devono essere opportunamente documentate;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.

Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 12

Assemblea Straordinaria

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste per l'assemblea ordinaria, come previsto all'art. 10 dello Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- le modifiche allo statuto, con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti
- lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio col voto favorevole dei tre 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti.

Art. 13

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 7 (sette) persone, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea che procede alla nomina determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Le funzioni di Tesoriere e Presidente possono essere conferite alla stessa persona.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, si provvederà alla loro sostituzione nella prima Assemblea ordinaria utile.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo e il programma di attività, il conto consuntivo e la relazione di attività entro il 30 aprile di ogni anno;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- delibera le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d'opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell'Associazione in conformità con quanto previsto all'art. 8 del Decreto legislativo n. 117/2017.
- delibera sull'assunzione di dipendenti nei casi previsti dall'art. 4 dello Statuto;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda almeno dalla maggioranza dei componenti.

La convocazione va diramata con invito affisso nella sede dell'Associazione, pubblicazione sul sito web o sui social dell'Associazione, ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (pec, e-mail, sms, ecc.), con 5 (cinque) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo può avvenire anche attraverso strumenti telematici che consentano l'identificazione univoca dei partecipanti e adeguati sistemi di sicurezza, secondo le modalità stabilite in un Regolamento appositamente stilato e approvato dal Consiglio Direttivo stesso.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti dal segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 14 Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. Per le obbligazioni assunte dal presidente o dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 15

Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico

1. L'Assemblea ordinaria, qualora lo ritenga opportuno e necessario, può nominare un organo di controllo costituito da un Collegio dei Revisori o da un Revisore Unico.
2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi, di cui almeno uno che assume la carica di Presidente e due supplenti. In caso di nomina del Revisore Unico l'assemblea nomina, altresì, un Revisore supplente. Almeno il Presidente in caso di Collegio, ovvero il Revisore Unico, e un Revisore supplente devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
3. Al Collegio dei Revisori o al Revisore Unico compete il controllo contabile e di legittimità dell'Associazione. Ad essi si applicano in via analogica le previsioni del codice civile in materia, compatibilmente con la natura associativa senza scopo di lucro dell'associazione. I revisori vigilano sull'osservanza dello Statuto, svolgono funzioni di controllo sull'attività amministrativa e contabile dell'associazione, esaminano il bilancio consuntivo e formulano, in un'apposita relazione, le proprie osservazioni e conclusioni in ordine allo stesso. I Revisori esercitano il controllo contabile, effettuando ispezioni e verifiche contabili. I Revisori intervengono di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo in cui vengono assunte deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo; possono, altresì, essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
4. Il Collegio dei Revisori o il Revisore unico restano in carica per tre esercizi e la scadenza coincide con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.
5. Qualora vengano a mancare uno o più membri, il Collegio deve essere reintegrato attraverso la convocazione dell'Assemblea e l'elezione dei mancanti che rimarranno in carica fino alla scadenza dell'originario Collegio. Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti il Collegio dovrà essere nominato nella sua interezza.
6. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.
7. Per la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo.
8. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.
9. L'incarico di Revisore Unico e del Collegio dei Revisori è a titolo oneroso, l'Assemblea dei soci ne determina il compenso.

Art. 16

Libri sociali obbligatori

L'associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

- a) il libro degli associati

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- c) il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo,
- d) il libro delle adunanze dell'organo di controllo, ove nominato, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) dovranno essere tenuti a cura del Presidente. I libri di cui alla lettera d) dovranno essere tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Presidente per quelli di cui alle lettere a), b), c) e al Presidente dell'organo cui si riferiscono per quelli di cui alla lettera d); entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta dovrà essere convocato presso la sede legale dell'associazione e dovrà dare conferma della sua presenza. L'accesso potrà essere esercitato con la visione oppure, dietro richiesta scritta, con la richiesta di copie. Nel caso di richiesta di copie queste dovranno essere rilasciate entro tre giorni dalla richiesta, previo pagamento del costo vivo delle copie, come eventualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 17

Il patrimonio e le entrate

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 18 Bilancio

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

Art. 19 Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

Art. 20 Devoluzione del patrimonio

Il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio di cui comma 1) dell'art. 45 del Decreto legislativo n.117 /2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità di solidarietà e/o utilità sociale.

Art. 21 Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme previste dal Decreto legislativo n. 117/2017 e le leggi nazionali e regionali in materia.

Le disposizioni del presente statuto, che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione nel medesimo, ovvero l'attuazione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

**Approvato dall'Assemblea ordinaria il 6 marzo 2021.*